

CA

738/14

N. 01755/2014 REG.PROV.CAU.

N. 04281/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

al ricorso numero di registro generale 4281 dell'anno 2014,
proposto da:

Mastroianni Davide, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele
Spagna, Giuseppe Mirabella, presso lo studio dei quali è
elettivamente domiciliato, in Napoli, al largo Francesco Torraca n.
71;

contro

Regione Campania, in persona del Presidente p.t. della Giunta
Regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Tagliatela,
con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via S.
Lucia n. 81, presso la sede dell'Avvocatura Regionale;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia



REGIONE CAMPANIA
Prot. 2014. 0713034 27/10/2014 10,22
Mitt. : TRR NR 8
RSD. : R.G.C.4 Avvocatura

- dei decreti dirigenziali n.41 del 26.3.14 e relativi allegati e n.90 del 2014, con cui la Regione Campania ha bandito l'avviso pubblico per l'ammissione in sovrannumero al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2014/2017 dei soggetti di cui all'art.3 L. 401/2000, tuttavia delimitandone, in misura del 10% della ordinaria dotazione del corso, a soli n. 8 i posti in sovrannumero, ai primi otto graduati nella procedura; ed ha quindi approvato la relativa graduatoria;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2014 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'art. 3 L. 401/2001, il quale dispone un regime di favore per i medici iscritti al corso di laurea, laureati e abilitati

quando non esisteva un obbligo formativo specifico per l'esercizio della medicina generale, non subordina ad alcun quoziente numerico l'ammissione a detti corsi di formazione in soprannumero (cfr. Cons. di Stato sez. V, n. 6513 dell'8.9.2010; Cons. di Stato sez. V, n. 3114 del 23.6.2008; TAR Campania-Napoli n. 3003 del 28.5.2009; TAR Toscana n. 6472 del 20.10.2010);

Considerato che al danno lamentato può ovviarsi disponendo l'ammissione con riserva del ricorrente al corso di formazione specifica in medicina generale in questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

ACCOGLIE la suindicata istanza cautelare, nei sensi di cui in parte motiva.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 maggio 2015.

Condanna la Regione Campania al pagamento in favore del ricorrente delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi €1.000,00, oltre accessori di legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22

ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Ferdinando Minichini, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore

Gianluca Di Vita, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)